

N. 7816/14 R.G. Notizie di Reato
N. 4437/16 R.G. Tribunale

Contestuale
Sent. N. 5017/17
Del 13.11.2017

Irrevocabile il _____

Al P.M. per esecuz. il _____

Campione Penale n° _____

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo - Sez. 3° penale - nella persona del Giudice dott. Giuseppe Marrone, alla pubblica udienza del 03.02.2017 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di: _____, nata a Palermo il _____, ivi residente nella _____, libera _____ assente, difesa di fiducia dall'avv. _____

Con l'intervento del pubblico ministero dott. Anna Maria Siagura e dell'avv. [REDACTED], di fiducia

Le parti hanno così concluso:

Il pm ha chiesto la condanna a mesi 2 do arresto ed € 6000 di ammenda.

La difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine ha chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. presso il Tribunale di Palermo in data 15.05.2015, [REDACTED], in atti meglio generalizzata veniva tratta a giudizio per rispondere del reato alla stessa ascritto come in epigrafe.

Dopo la regolare costituzione delle parti, l'attività istruttoria si articolava con l'audizione dei testi del PM, [REDACTED], delegato UTC del Comune di Palermo, e [REDACTED], ispettore del Corpo forestale dello Stato, e dei testi della difesa

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

All'odierna udienza, nel permanere dell'assenza dell'imputata che non si presentava a rendere l'esame, le parti concludevano come da separato verbale in atti. L'odierno procedimento trae origine da un sopralluogo da parte del personale del Corpo Forestale dello stato in questa [redacted], luogo propriamente detto [redacted], in un terreno identificato al NCEU al foglio [redacted] p.lla [redacted] di proprietà dell'odierna imputata.

Il teste [redacted] ha riferito che in detta data si accertava la realizzazione delle opere meglio descritte al capo di imputazione.

Il teste [redacted] ha riferito che per dette opere, ovvero per la realizzazione del capanno e [redacted], dei muretti di pietrame e dei basamenti con conci di tufo, la ditta necessita di un permesso di costruire trattandosi nell'insieme di opere comportanti trasformazione urbanistica.

I testi della difesa [redacted] e [redacted] hanno riferito che dette opere erano state realizzate all'incirca nell'estate del 2013. Il teste geom. [redacted], consulente di parte, ha affermato che, per quanto riguarda il capannone esso poteva ritenersi un baraccamento temporaneo " come quelli dei cantieri

stradali precario e adibito a ricovero attrezzi , non necessitando in tal senso di alcun titolo abilitativo. Così come le altre opere rientranti in quelle ad edilizia libera di cui all'art. 6 della L.R. 37/85.

Il fascicolo fotografico in atti, eseguito in occasione del sopralluogo degli agenti accertatori , in realtà mostrava proprio , l'utilizzo del manufatto a ricovero attrezzi agricoli .

Ciò detto , invero , occorre dire che come è noto, la nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e non può consentire la costruzione di opere consistente impatto edilizio, in quanto l'impatto volumetrico incide in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio e, conseguentemente, si rende necessario il rilascio di permesso di costruire.

La nozione di pertinenza urbanistica, in altre parole, richiede che si tratti di opera collegata all'edificio principale in un rapporto di stretta e necessaria consequenzialità funzionale. Il rapporto di strumentalità, pertanto, non può essere frutto sic et simpliciter della destinazione "effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima", come previsto dall'art. 817, comma 2, c.c., bensì deve, altresì,

ontologicamente emergere dalla struttura stessa dell'opera destinata a servizio di quella principale, si da rivelare un carattere oggettivo e non meramente soggettivo (cfr., tra le molte, TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 24 settembre 2015 n. 900).

Tanto premesso, **deve considerarsi mera pertinenza edilizie sottratte al preventivo rilascio del permesso di costruire un deposito per gli attrezzi di modeste dimensioni** (ml 6.00 x 3.50 con altezza variabile da ml 3.00 a ml. 3.30) in lamiera grecata tra l'altro non ancora al suolo stabilmente.

Si è infatti affermata la costante interpretazione giurisprudenziale in virtù della quale ha natura di pertinenza un deposito agricolo di limitate dimensioni posto in termini accessori rispetto ad un immobile principale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi (cfr., da ultimo, TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. 15 marzo 2016 n. 91).

Anche per quanto riguarda gli ulteriori interventi edilizi ritiene il giudicante non fosse necessario il preventivo rilascio di un permesso di costruire non


rientrando tali opere in quelle di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e non comportando tali opere una trasformazione urbanistica del territorio.

Ne consegue che l'imputata vada prosciolta con l'acconcia formula assolutoria.

PQM

Visti gli artt. di legge in epigrafe indicati 530 c.p.p. assolve  dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Palermo, 13.11.2017


IL GIUDICE
Dr. Giuseppe Maria
Got

*Deposito in udienza
il 13.11.2017*


IL CANCELLIERE
MARCO BERTOLINO

